

COPIA

ALLEGATO ALLA DELIBERA
CONSILIARE NR. 09 del 18-03-201



Il Segretario-Direttore Generale
Dr. Giuseppe VALENTI

PROVINCIA DI OLBIA -TEMPIO

Settore Ambiente e Sostenibilità
Ufficio Sanzioni Amministrative Ambientali

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI





Indice

| | |
|---|----|
| ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO | 3 |
| ARTICOLO 2 - ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI..... | 3 |
| ARTICOLO 3 - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE..... | 4 |
| ARTICOLO 4 - ACCERTAMENTI MEDIANTE ANALISI DI CAMPIONI | 4 |
| ARTICOLO 5 - ACCESSO AI LUOGHI | 5 |
| ARTICOLO 6 - SEQUESTRO OBBLIGATORIO | 5 |
| ARTICOLO 7 - SEQUESTRO FACOLTATIVO PER FINALITÀ CONSERVATIVE E PREVENTIVE..... | 6 |
| ARTICOLO 8 - VERBALE DI SEQUESTRO | 6 |
| ARTICOLO 10- CONVALIDA DEL SEQUESTRO | 7 |
| ARTICOLO 11 - OPPOSIZIONE AL SEQUESTRO | 7 |
| ARTICOLO 12 - ISTANZA DI RESTITUZIONE | 7 |
| ARTICOLO 13 - TERMINE MASSIMO DI EFFICACIA DEL SEQUESTRO | 7 |
| ARTICOLO 14 - PRESCRIZIONE | 8 |
| ARTICOLO 15 - TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO | 8 |
| ARTICOLO 17 - RAPPORTO..... | 9 |
| ARTICOLO 18 - SCRITTI E MEMORIE DIFENSIVE | 9 |
| ARTICOLO 19 - ISTANZA DI AUDIZIONE - VERBALE DI AUDIZIONE..... | 10 |
| ARTICOLO 20 - PROCEDIMENTO CONSEGUENTE ALLA PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI/ AUDIZIONE..... | 11 |
| ARTICOLO 21 - MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA NEI TERMINI DI LEGGE - ORDINANZA DI INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE..... | 11 |
| ARTICOLO 22 - QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE | 11 |
| ARTICOLO 23 - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE..... | 13 |
| ARTICOLO 25 - RICORSI | 13 |
| ARTICOLO 26 - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE..... | 14 |
| ARTICOLO 27 - DECISIONE SULL'ISTANZA DI ARCHIVIAZIONE..... | 14 |
| ARTICOLO 28 - ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SOMME DOVUTE..... | 15 |
| ARTICOLO 29 - PAGAMENTO RATEALE..... | 15 |
| ARTICOLO 30 - UFFICIO SANZIONI..... | 16 |
| ARTICOLO 31 - NORME FINALI..... | 17 |



ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni provinciali in materia di accertamento e contenzioso amministrativo in attuazione della L.R. n. 9/2006, del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, nonché della L. 689/1981 e ss.mm.ii.
2. Il presente Regolamento è composto da 31 Articoli.
3. Spetta al Servizio Contenzioso di cui al successivo art. 30 la competenza sui procedimenti di cui al presente regolamento, in conformità alle modalità e ai termini stabiliti nello stesso, alle disposizioni di cui alla L. n. 689/1981, alla L.R. n. 9/2006, nonché alla l. 241/1990.

ARTICOLO 2 - ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI

1. I verbali di accertamento di violazione amministrativa ambientale provvedono ad accertare eventuali violazioni mediante redazione di processo verbale a carico della persona individuata come trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido.
2. I verbali di cui sopra, redatti dalle Autorità di controllo, ovvero organi di controllo preventivo amministrativo e organi di polizia giudiziaria con tipiche funzioni preventive e amministrative (si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo i Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Polizia Stradale, gli organi locali di Polizia come i Corpi Forestali regionali, le Polizie Provinciali e le Polizie Municipali, nonché i tecnici dell'Ufficio Ambiente, acque e rifiuti delle Province, e il personale tecnico dell'A.R.P.A., i quali hanno tutti competenza obbligatoria trasversale in campo ambientale), devono indicare i seguenti elementi:
 - a. le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
 - b. indicazione della data e luogo dell'accertamento della violazione;
 - c. generalità del trasgressore e dell'obbligato in solido;
 - d. illecito commesso e descrizione del fatto costituente l'illecito;
 - e. menzione delle norme che si presumono violate (legge, articolo e comma);
 - f. dichiarazioni rese dagli interessati,
 - g. data e luogo in cui avviene la contestazione;
 - h. data e luogo di notifica a mani proprie o tramite servizio postale a mezzo raccomandata A/R;
 - i. dichiarazione dell'avvenuta contestazione o dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione;
 - j. modalità di pagamento specificandone l'importo e i tempi, considerando

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI

Redatto a cura dell'Ufficio Sanzioni Settore Ambiente: Dott.ssa Sonia Obinu e Dott. Giovanni Sposito

Pagina 3 di 17

solo i presupposti di fatto e di diritto rilevati, e dove possibile la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con l'indicazione del relativo importo;


- k. indicazione degli Enti o Organi cui il trasgressore o l'obbligato in solido può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi, nonché audizioni personali, specificandone i tempi e le modalità;
 - l. indicazione dell'autorità preposta alla determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria e all'irrogazione dell'ordinanza ingiunzione o archiviazione;
3. In assenza di taluno di detti elementi, ritenuto essenziale da parte del Dirigente, è facoltà del Dirigente del Settore richiederne l'integrazione agli organi accertatori che hanno redatto il verbale.

ARTICOLO 3 - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il verbale di accertamento di violazioni amministrative dovrà essere contestato immediatamente, a cura dell'agente accertatore, consegnandone copia al trasgressore ed altra eventuale copia all'obbligato in solido. Se questi non sono presenti, l'agente accertatore, provvederà a notificare copia del verbale a una persona di famiglia, o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di 14 anni e non palesemente incapace.
2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla contestazione o alla notifica nei modi suddetti, per necessità, sempre documentata, di ulteriori accertamenti o per irreperibilità dei soggetti interessati, le copie del verbale spettanti all'autore della violazione e all'obbligato in solido dovranno essere notificate a mezzo posta con raccomandata A/R. La notificazione deve essere effettuata rispettivamente nel termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento agli interessati residenti nel territorio della Repubblica Italiana e di 360 (trecentosessanta) giorni ai residenti all'estero.

ARTICOLO 4 - ACCERTAMENTI MEDIANTE ANALISI DI CAMPIONI

1. Ai sensi dell'art. 15 della L. n° 689/81 se per l'accertamento della violazione devono essere compiute analisi di campioni, il responsabile del laboratorio deve comunicare all'interessato all'atto dell'accertamento o successivamente, a mezzo di lettera



raccomandata A/R, il luogo, il giorno e l'ora dell'esecuzione dell'analisi dando facoltà di nomina di un perito di parte che deve essere indicato formalmente.

2. L'interessato può chiedere la revisione delle analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima, unitamente alla ricevuta di versamento della somma stabilita dall'Ente.
3. Delle operazioni di revisione delle analisi è data comunicazione all'interessato almeno 10 (dieci) giorni prima del loro inizio. I risultati delle analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata A/R, a cura del responsabile del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
4. Le comunicazioni di cui sopra equivalgono alla contestazione descritta nell'articolo precedente, le cui disposizioni si applicano anche nel caso in cui non sia possibile effettuare la comunicazioni nei modi suddetti.

ARTICOLO 5 - ACCESSO AI LUOGHI

1. Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza Provinciale gli agenti accertatori, muniti di idoneo tesserino di riconoscimento, possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora.
2. Restano fermi i poteri di accertamento attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, compresi i poteri di perquisizione previsti dall'art. 13, c. 4, della legge n° 689/81, e con le modalità da esso stabilite.

ARTICOLO 6 - SEQUESTRO OBBLIGATORIO

1. Gli agenti accertatori devono procedere al sequestro:
 - a) Delle cose il cui uso, fabbricazione, porto, detenzione o alienazione costituisce violazione amministrativa, a meno che le cose appartengano a persona estranea alla violazione e la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa;
 - b) Delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto della violazione amministrativa, sempre che appartengano alla persona che ha commesso la violazione.



ARTICOLO 7 - SEQUESTRO FACOLTATIVO PER FINALITÀ CONSERVATIVE E PREVENTIVE

1. Gli agenti accertatori possono procedere, in casi di comprovata necessità, al sequestro delle cose sulle quali o mediante le quali la violazione amministrativa è stata commessa, al fine di evitare l'alterazione dello stato dei luoghi, delle tracce e delle cose pertinenti alla violazione o di impedire la prosecuzione della violazione stessa.

ARTICOLO 8 - VERBALE DI SEQUESTRO

1. Al momento del sequestro viene redatto un verbale, contenente gli stessi elementi indicati all'art. 2, comma 2, alle lettere: a), b), c), d), e), oltre alla descrizione delle cose sequestrate.
2. Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'Autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose stesse sono sequestrate. Detto verbale deve essere trasmesso entro 24 (ventiquattro) ore al Dirigente del Settore tramite l'Ufficio Sanzioni.
3. Le cose sequestrate, se mobili, vengono trasportate e custodite nell'ufficio cui appartiene l'agente accertatore e custodite.
4. Qualora però la loro natura o motivi di opportunità non lo permettano, la custodia può avvenire in luogo diverso, con determinazione del modo e nomina del custode che può essere lo stesso trasgressore o l'obbligato in solido; di dette operazioni va redatto processo verbale.
5. L'ente competente alla irrogazione della sanzione, nel corso della custodia delle cose sequestrate, può disporre, anche su richiesta del depositario, l'alienazione o la distruzione delle cose deperibili, deteriorabili o nocive, con provvedimenti comunicati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al soggetto presso il quale fu eseguito il sequestro ed eventualmente al proprietario.
6. In caso di alienazione, viene posta sotto sequestro la somma ricavata.
7. Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'Ente competente ad accertare la violazione e rimborsate dal trasgressore, dall'obbligato in solido ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate, salvo che relativamente alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione, sentenza irrevocabile di accoglimento della opposizione proposta contro l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, ovvero sia stata omessa la notificazione della violazione nel termine

prescritto, o si sia verificata la prescrizione ai sensi del successivo art. 14.

8. Quando l'autorità competente decida la restituzione delle cose sequestrate, il provvedimento deve essere comunicato tempestivamente all'ufficio cui appartiene l'agente accertatore. La restituzione è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza.



ARTICOLO 9 - REGISTRAZIONE PROCESSO VERBALE

1. Il Responsabile del Procedimento alla ricezione del verbale, provvede ad inserire i dati del Processo Verbale ricevuto nel "Registro delle Sanzioni" (N° progressivo del Verbale ricevuto, gli estremi dello stesso, la data di notifica, l'Ente verbalizzante, il nominativo del verbalizzato e dell'eventuale "obbligato in solido" e l'importo della contravvenzione riportata sul Verbale).

ARTICOLO 10- CONVALIDA DEL SEQUESTRO

1. Il Dirigente del Settore, entro 48 (quarantotto) ore dalla ricezione del verbale di sequestro deve, se ne ricorrono i presupposti, convalidare il sequestro con decreto motivato; in caso contrario deve disporre la restituzione delle cose sequestrate.
2. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

ARTICOLO 11 - OPPOSIZIONE AL SEQUESTRO

1. Ai sensi dell'art. 19, 1 comma, della L. n° 689/81, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione al Dirigente del Settore, con atto esente da bollo.
2. Sull'opposizione il Dirigente del Settore decide con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo all'opposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

ARTICOLO 12 - ISTANZA DI RESTITUZIONE

1. Il Dirigente del Settore può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

ARTICOLO 13 - TERMINE MASSIMO DI EFFICACIA DEL SEQUESTRO

1. La restituzione o la confisca delle cose sottoposte a sequestro deve essere disposta, con ordinanza motivata del Dirigente del Settore, entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui

è avvenuto il sequestro. Trascorso tale termine il sequestro cessa di avere efficacia.



ARTICOLO 14 - PRESCRIZIONE

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. La prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

ARTICOLO 15 - TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 16 della L. n° 689/81, è ammesso il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta (pari al doppio del minimo, se più favorevole, o ad un terzo del massimo della sanzione editale, oltre alle spese del procedimento) entro il 60 (sessantesimo) giorno dalla data della contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, mediante versamento sui conti correnti di seguito elencati, intestati a **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI OLBIA -TEMPIO, via Nanni 17/19 Olbia (OT)**, con indicazione della **causale di versamento** ed indicazione del provvedimento da cui ha origine la sanzione (numero di protocollo e data):
 - C/CB N. 12530 - IBAN: IT05G0101584980000000012530 presso BANCO DI SARDEGNA filiale di OLBIA; oppure
 - C/CP N. 49834518 - ABI: 07601 - CAB: 17200 presso POSTE ITALIANE S.p.A.
2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui al precedente comma nel caso di sanzioni amministrative per violazione del D.Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'art.135, comma 4, del predetto decreto (**Norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche**).
3. La ricevuta di pagamento della sanzione determinata nella contestazione deve essere esibita entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuto versamento presso l'Ufficio Sanzioni di questa Amministrazione.
4. Il termine di 60 (sessanta) giorni per il pagamento in misura ridotta con bollettino postale o tramite versamento diretto presso la tesoreria dell'Ente, decorre dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione comunicazione.

ARTICOLO 16 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DEL PAGAMENTO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI

Redatto a cura dell'Ufficio Sanzioni Settore Ambiente: Dott.ssa Sonia Obinu e Dott. Giovanni Sposito

Pagina 8 di 17

Il Responsabile del procedimento, all'atto della ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento della sanzione da parte del trasgressore/obbligato in solido o della Ragioneria, provvede ad allegarlo alla pratica per la conclusione del procedimento e la relativa registrazione degli estremi sul "Registro Sanzioni".



ARTICOLO 17 - TRASMISSIONE RAPPORTO

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'agente che ha accertato la violazione deve trasmettere rapporto completo di processo verbale di accertamento e di prova delle eseguite notificazioni alle autorità secondo le rispettive competenze.
2. Detto rapporto dovrà contenere tutti gli elementi utili a determinare l'entità della sanzione ai sensi dell'art. 11 della L n° 689/81 e dell'art. 133 c.p., comprese le eventuali precedenti sanzioni ambientali comminate allo stesso, indipendentemente dall'esito dei relativi procedimenti.

ARTICOLO 18 - SCRITTI E MEMORIE DIFENSIVE

1. Ai sensi dell'art. 18 della L. n° 689/81 e successive modifiche o integrazioni, a seguito dell'accertamento della violazione in materia ambientale, gli interessati possono far pervenire, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentiti dal Dirigente del Settore o dal Funzionario delegato.
2. La memoria difensiva deve essere inviata o presentata in carta semplice al seguente indirizzo: Provincia di Olbia - Tempio, Assessorato all'Ambiente, Ufficio Sanzioni - via Nanni, 17/19, Olbia e deve essere debitamente sottoscritta dal soggetto che la presenta, sia esso il trasgressore o l'obbligato in solido ovvero il legale rappresentante o procuratore speciale.
3. Lo scritto difensivo dovrà indicare le circostanze del caso, i motivi per i quali si richiede l'archiviazione del processo verbale o l'eventuale riduzione della sanzione amministrativa, allegando tutti gli elementi che si ritengono utili ai fini di una corretta valutazione dei fatti accaduti.
4. La presentazione di memorie difensive e l'audizione dell'interessato non hanno effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione in misura ridotta.
5. L'Ufficio Sanzioni non terrà in considerazione scritti e documenti pervenuti oltre il termine di cui al comma 1.

6. Qualora l'interessato, pur avendo presentato uno scritto difensivo, effettui il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, la Provincia non procederà all'esame dello scritto difensivo, poiché il pagamento ha effetto liberatorio e conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio.



ARTICOLO 19 – ISTANZA DI AUDIZIONE - VERBALE DI AUDIZIONE

1. Nel caso pervenga richiesta di audizione, l'Ufficio Sanzioni provvederà a convocare gli interessati con lettera raccomandata A/R entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, comunicando al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione con preavviso di almeno 15 giorni. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale rappresentante. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale da parte dell'ufficio.
2. L'audizione è convocata presso la sede del Servizio ed è tenuta dal Responsabile del Servizio o da Funzionario incaricato dal Dirigente del Settore, con la presenza di un collaboratore per la funzione verbalizzante.
3. Nel caso in cui la richiesta di audizione pervenga oltre i termini di cui al comma 1, per ritardo non imputabile all'opponente, questi può chiedere una successiva convocazione. In caso di mancato recapito senza comunicazione di avvenuta giacenza, da parte di Poste Italiane S.p.A., il Servizio dispone una nuova convocazione. La convocazione si considera validamente avvenuta in caso di avviso di giacenza della raccomandata ancorché non ritirata.
4. Nel verbale di audizione sono elencati tutti i presenti e sono riportati:
 - a. i contenuti delle ragioni esposte dagli opposenti;
 - b. le osservazioni del Responsabile del servizio;
 - c. ogni dichiarazione che gli opposenti richiedano di riprodurre integralmente;
 - d. la visione e l'acquisizione in copia da parte degli opposenti delle contro deduzioni rese dai verbalizzanti;
 - e. l'eventuale richiesta per la presentazione di integrazioni;
 - f. ogni altro elemento che sia il funzionario che l'opponente ritengano utile annotare.
5. Il verbale deve essere redatto in corso di audizione e sottoscritto immediatamente sia dalle parti che da tutti i presenti convenuti. Il verbale è redatto in almeno 2

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI

Redatto a cura dell'Ufficio Sanzioni Settore Ambiente: Dott.ssa Sonia Obinu e Dott. Giovanni Sposito

(due) originali di cui uno deve essere consegnato all'opponente o al suo rappresentante.



ARTICOLO 20 - PROCEDIMENTO CONSEGUENTE ALLA PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI/AUDIZIONE

1. Entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione degli scritti difensivi o dall'audizione, fatte salve eventuali sospensioni, il responsabile del procedimento formula un parere che viene trasmesso al Dirigente per il prosieguo del procedimento.
2. Entro i termini di cui al precedente articolo 14, il Servizio conclude il procedimento emettendo ordinanza con cui determina l'importo della sanzione dovuta e ne ingiunge il pagamento o, se ricorrono i presupposti, ne dispone l'archiviazione.

ARTICOLO 21 - MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA NEI TERMINI DI LEGGE - ORDINANZA DI INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

1. Trasmesso il rapporto verbale, a cura dell'organo accertatore con la prova delle avvenute notificazioni e/o contestazioni, il Dirigente del Settore:
 - a. se ritiene giustificata l'opposizione e infondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione, comunicandola integralmente all'interessato ed all'organo che ha redatto il rapporto, disponendo altresì la restituzione delle cose sequestrate, quando non ne sia obbligatoria la confisca;
 - b. se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento all'autore della violazione e alla persona obbligata solidalmente al pagamento della sanzione, e, ove siano stati sequestrati dei beni ai sensi dell'art. 13 della L n° 689/81, ne dispone il dissequestro o la confisca.

ARTICOLO 22 - QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

1. Il Dirigente del Settore, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un minimo ed un massimo editali, terrà conto dei seguenti criteri:

- a. la gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e dall'opera svolta dal trasgressore per attenuare le conseguenze dell'illecito nonché

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI

Redatto a cura dell'Ufficio Sanzioni Settore Ambiente: Dott.ssa Sonia Obinu e Dott. Giovanni Sposito

Pagina 11 di 17



dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità collezione o intromissione o del pericolo cagionato alla salute umana ed all'ambiente;

- b. la personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico e da ogni altro atto in possesso dell'Ente ad esso relativo;
- c. le condizioni economiche del trasgressore, desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi, qualora si ritenga che la sanzione possa essere eccessivamente gravosa per il trasgressore. Le condizioni economiche sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti dell'ufficio o da specifica documentazione presentata.

2. Di detta commisurazione dovrà essere data adeguata motivazione nell'ordinanza ingiunzione, anche sulla base di relazioni tecniche e peritali a richiesta dell'Ufficio Sanzioni. La richiesta di relazioni o ulteriori indagini di fatto interrompe i termini per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di cui al precedente art.14.

3. In riferimento al caso di volta in volta esaminato, l'importo della sanzione potrà seguire la seguente graduazione:

3.1. Ammissione al pagamento in misura minimo edittale qualora sussista almeno una delle seguente condizioni:

- a) Nei 5 anni precedenti il trasgressore non abbia commesso alcuna violazione della stessa specie e non abbia prodotto danno al bene protetto dal precetto violato;
- b) Ricorra un'ipotesi di colpa lieve e un'ipotesi di difficile interpretazione normativa dovuta a contrastanti sentenze sulla portata applicativa della norma;
- c) Il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità e si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate.

3.2. Ammissione al pagamento in misura ridotta qualora:

- a) Non sussistono le condizioni previste dal precedente punto 3.1., né gli atti

esistenti consentono di determinare con maggiore o minor rigore l'entità della sanzione.

3.3. Ammissione al pagamento in misura ridotta maggiorato del 40% qualora:

a) Sussista una prima reiterazione dell'illecito, accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della L. 689/1981

4. In caso di violazioni delle norme di legge sugli scarichi si applicano le disposizioni contenute nell'art. 133, 134, 135 e 136 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni.

5. Nel caso in cui ricorra l'ipotesi di connessione obiettiva con un reato (art. 24, L n° 689/81) il rapporto di cui sopra dovrà essere trasmesso, a cura del Dirigente del Settore, all'autorità giudiziaria competente per il reato stesso, che applicherà la sanzione stabilita dalla legge per la violazione amministrativa.

ARTICOLO 23 - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

1. Ai sensi dell'art. 20 della L. n° 689/81, il Dirigente del Settore può applicare, con l'ordinanza ingiunzione, le sanzioni amministrative accessorie previste per le singole violazioni.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

ARTICOLO 24 - SPESE DI NOTIFICA E DI PROCEDIMENTO

1. All'importo della sanzione sono aggiunti i costi sostenuti per la notificazione del processo verbale di contestazione e della ordinanza sia al trasgressore che agli obbligati in solido. L'importo aggiuntivo è calcolato con riferimento ai costi praticati da Poste s.p.a. per raccomandate A.G. in euro 7,72.

ARTICOLO 25 - RICORSI

1. Ai sensi dell'art. 22 della L n° 689/81 e successive modifiche o integrazioni, contro l'ordinanza ingiunzione e/o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione dinanzi al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni





per i residenti nella Repubblica Italiana (o di 60 (sessanta) se l'interessato risiede all'estero) dalla notificazione del provvedimento.

2. L'opposizione si propone mediante ricorso al quale è allegata l'ordinanza notificata.
3. Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il Tribunale adito. In mancanza delle dichiarazioni suddette, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in Cancelleria.
4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

ARTICOLO 26 - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

1. Il giudizio di opposizione si svolge secondo le disposizioni di cui all'art. 23 della L. n° 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, nonché secondo le norme del c.p.c.
2. L'Amministrazione si costituisce in giudizio tramite il Dirigente o Funzionari appositamente delegati, ovvero, quando la complessità del procedimento giudiziario lo richieda, per la pluralità di parti o per la controversia delle questioni, tramite legale dell'Ente (o sostituto all'uopo nominato) che la rappresenta e difende in ogni fase del giudizio.
3. In sede di giudizio, in applicazione delle norme del c.p.c., l'Amministrazione potrà avvalersi delle dichiarazioni degli accertatori della violazione, dei tecnici del Settore di volta in volta individuali in relazione alle materie di competenza, ovvero dei tecnici o periti.

ARTICOLO 27 - DECISIONE SULL'ISTANZA DI ARCHIVIAZIONE

1. L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca è esecutiva soltanto quando siano trascorsi i termini per proporre opposizione alla stessa nei vari gradi di giudizio e cioè:
 - a) Quando siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'ordinanza che dispone la confisca senza che sia stata proposta opposizione dinanzi al tribunale competente;

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI

Redatto a cura dell'Ufficio Sanzioni Settore Ambiente: Dott.ssa Sonia Obinu e Dott. Giovanni Sposito

- b) Con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale l'opposizione è rigettata;
- c) Quando sia trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni per il ricorso in Cassazione contro l'ordinanza che dichiara inammissibile l'opposizione;
- d) Quando sia dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione.



ARTICOLO 28 – ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SOMME DOVUTE

1. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione il Dirigente del Settore chiede al competente Ufficio Tributi della Provincia l'iscrizione al ruolo della somma dovuta, calcolandovi le eventuali maggiorazioni e spese, eccezion fatta nei seguenti casi:
 - a. Quando l'interessato abbia effettuato il pagamento delle somme previste nell'ordinanza ingiunzione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa;
 - b. Quando l'interessato abbia proposto ricorso al tribunale competente, trasmettendo contestualmente copia del ricorso al Settore Ambiente della Provincia, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.
2. E' sempre ammessa l'istanza di sgravio delle somme iscritte a ruolo.

ARTICOLO 29 – PAGAMENTO RATEALE

1. Il trasgressore, che si trovi in condizioni economiche tali da non poter far fronte al pagamento immediato della sanzione, o questa, per la rilevanza dell'importo, sia tale da produrre serie ripercussioni sulla sua attività imprenditoriale o sulla sua situazione familiare, può chiedere il pagamento rateale.
2. La richiesta può essere prodotta autonomamente non oltre quindici giorni prima della scadenza dei termini previsti per il pagamento in misura ridotta o dei termini di pagamento previsti dall'ordinanza con cui è stata determinata la sanzione e ingiunto il pagamento.
3. La richiesta deve contenere espressa dichiarazione di acquiescenza alla sanzione dovuta o comminata anche in caso di rigetto dell'istanza, di

accettazione delle condizioni di pagamento e delle clausole previste in caso di inadempimento.



Alla richiesta dovranno essere allegati.

- a. Idonea dichiarazione e certificazione attestante l'impedimento al pagamento in un'unica soluzione o il pregiudizio che possa derivarne alla propria attività imprenditoriale o alla propria situazione familiare;
 - b. Ricevuta dell'avvenuto versamento di importo equivalente ad una delle rate proposte. Il versamento potrà essere effettuato anche successivamente alla richiesta comunque prima della scadenza dei termini previsti per il pagamento della misura ridotta o dell'ordinanza.
4. Il numero delle rate cui è frazionabile il pagamento è determinato dal rapporto tra l'entità della sanzione e il reddito disponibile del trasgressore in ragione delle opposte esigenze di non incidere sulla capacità di conservare un dignitoso livello di vita senza tuttavia privare del suo effetto deterrente.
 5. Di norma i pagamenti rateali non possono essere disposti oltre 24 (ventiquattro) mesi e in rate di importo minore di 50 (cinquanta) euro, salvo casi eccezionali opportunamente documentati e motivati.
 6. Se la richiesta è accolta il trasgressore è ammesso al pagamento rateale della sanzione secondo i termini e le modalità dell'art. 26 della L. n° 689/81.

ARTICOLO 30 - UFFICIO SANZIONI

1. All'Ufficio Sanzioni, nell'ambito delle più generali funzioni demandate al Servizio **"Gestione Amministrativa e Consulenza Giuridica, Sanzioni Ambientali, Sistema Informativo Territoriale Ambientale"**, è attribuita la competenza esclusiva sui procedimenti di contenzioso amministrativo disciplinati dalla legge 24.11.1981, n. 689, la cui potestà sanzionatoria è demandata, dalla legislazione nazionale e regionale (L.R. n° 9/2006, D.Lgs. n° 152/2006) alla Provincia.
2. All'Ufficio Sanzioni fa capo l'attività tecnico amministrativa come di seguito indicata:

- a) Coordinamento dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria relativamente ai reati ambientali;

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI

Redatto a cura dell'Ufficio Sanzioni Settore Ambiente: Dott.ssa Sonia Obinu e Dott. Giovanni Sposito



- b) Organizzazione ed elaborazione di dati ed informazioni di natura complessa per la definizione dei contenziosi amministrativi in materia ambientale;
- c) Funzioni di collaborazione e coordinamento con gli addetti alla prevenzione e ai controlli della Provincia;
- d) Istruttoria, predisposizione e formazione di atti e provvedimenti in materia sanzionatoria;
- e) Formulazione di quesiti e pareri in materia sanzionatoria,
- f) Tenuta Archivio e Registro di: verbali inerenti violazioni amministrative, sequestri e dissequestri amministrativi, contestazioni sanzioni amministrative, ordinanze ingiunzione, ordinanze di archiviazione, ricorsi e pagamenti volontari distinti per materia;
- g) Tenuta Archivi e Registri di: formazione Ruoli Esattoriali, distinti per materia;
- h) Tenuta Archivi e Registri di: relazioni di servizio, perizie e relazioni tecniche, distinti per materia;
- i) Tenuta Archivi e Registri di: ispezioni, sopralluoghi, bonifiche, ordinanze comunali e di altri Enti preposti, distinti per materia.

ARTICOLO 31 - NORME FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore e sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione dei competenti Organi e decorsi 30 (trenta) giorni dalla prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio. Esso viene trasmesso, a cura del Settore Ambiente, a tutte le Autorità ed agli Organi aventi competenza in materia sanzionatoria di violazioni ambientali ricadenti nel territorio della Provincia di Olbia - Tempio.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale in vigore.